

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Prov. Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 175

del 30 ottobre 2019

OGGETTO: Concessione loculo cimiteriale n. 12, Settore III° Blocco "A4", del Cimitero di Cricchi Capoluogo a favore di **Zangari Giuseppe** per la tumulazione della salma di **Foglia Antonietta** e approvazione schema di contratto.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la presente determinazione:

Premesso:

- che in data **15.10.2019** è deceduta a Catanzaro, **Foglia Antonietta**, nata a Sellia il **22.11.1933**;
- che **Zangari Giuseppe Codice Fiscale n. ZNGGPP62L27I745B**, nato a Simeri Cricchi il 27.07.1962, ivi residente in via Valle d'Annibale, 12, con domanda del 21.10.2019, acquisita al Protocollo Generale in pari data al n. 7116, ha chiesto la concessione in uso per anni venticinque del **loculo cimiteriale n. 12, Settore III° Blocco "A4" del Cimitero di Cricchi Capoluogo, per la tumulazione della salma di Foglia Antonietta**;
- che con provvedimento prot. n. 1077 del 16.10.2019 dell' **ufficiale di Stato Civile di Catanzaro**, ai sensi degli artt. 74/77 del del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 296 e del combinato disposto dell'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990, è stato autorizzato il trasporto e il seppellimento della salma di che trattasi;
- che il richiedente ha provveduto al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di canone del **loculo n. 12** giusta ricevuta di versamento, allegata alla domanda;

Considerato necessario accogliere la richiesta come sopra specificata concedendo il loculo richiesto per la tumulazione della salma del proprio congiunto;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285;

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 26 del Regolamento cimiteriale comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 22 dicembre 2001, esecutiva;

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 17 del 20.05.2019, di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la direttiva n. 7/2014 del Responsabile comunale Anticorruzione in relazione alla legge 190/2012;
- la direttiva del Responsabile comunale Anticorruzione n. 08/2014, prot. N. 4114 del 16/06/2014, in materia di Anticorruzione – Controlli, stesura atti, contenuto, attestazioni ecc,

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Visto l'art. 147 – bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici, approvato con delibera della Giunta n. 27 del 23 marzo 2012, esecutiva;

DETERMINA

Di accogliere la domanda come sopra indicata concedendo al richiedente **Zangari Giuseppe** l'uso venticinquennale e **a far data dal 16 ottobre 2019 del loculo cimiteriale n. 12 Settore III° Blocco “A4”, del Cimitero di Crichi Capoluogo**, per la tumulazione della salma di **Foglia Antonietta, nata a Sellia il 22.11.1933, deceduta a Catanzaro il 15.10.2019**, alle condizioni e patti di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al regolamento cimiteriale comunale e al contratto di concessione.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d. lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Di approvare:

- lo schema contratto di concessione di loculo cimiteriale;
- lo schema di dichiarazione sostitutiva circa la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai fini dell'attuazione della legge 190/2012, art. 1. Comma 9, lett. E.

Di pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”, nell’apposita partizione destinata ai “provvedimenti”.

COMUNE DI SIMERI CRICHI (PROVINCIA DI CATANZARO)
CONVENZIONE PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE

Repertorio n.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di in Simeri Crichi, nella sede del Comune, ubicata in Piazza Martiri 1809,

TRA

avv. Antonio Giulino, nato a Simeri Crichi il 4 novembre 1957, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, servizi cimiteriali del Comune di Simeri Crichi, per conto e nell'interesse del quale dichiara di costituirsi ed agire (cod. Fiscale e Partita IVA 00296790793),

E

Zangari Giuseppe, nato a Simeri Crichi il 27.07.1962, ivi residente in via Valle d'Annibale, 12, Codice Fiscale n. ZNGGPP62L27I745B ;

Vista la domanda del 21.10.2019, presentata dal richiedente, con il presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1) Il Comune di Simeri Crichi, come sopra rappresentato, concede a **Zangari Giuseppe** il diritto d'uso del **loculo n. 12, Settore III° "Blocco "A4" del Cimitero di Crichi Capoluogo per un periodo di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data del 16.10.2019** e sotto le prescrizioni risultanti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dal Regolamento Comunale in materia, nonché dalle leggi vigenti in materia di igiene e sanità dei cimiteri, per tumularvi la salma di **Foglia Antonietta, nata a Sellia il 22.11.1933 e deceduta a Catanzaro il 15.10.2019;**

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo concesso in uso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Gli aventi diritto potranno, allo scadere della concessione, domandare il rinnovo della stessa, che potrà essere accordata per una sola volta previa sottoscrizione di apposito atto e versamento di corrispettivo. In mancanza di tale domanda il loculo tornerà nella libera disponibilità del Comune;

Articolo 2) La concessione in uso di cui al presente contratto non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunali;

Articolo 3) Il diritto d'uso della sepoltura privata ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. La presente autorizzazione non consente la tumulazione di altre salme al di fuori di quelle cui sopra si fa riferimento, né la sostituzione della stessa. Se per qualsiasi motivo durante il periodo sopra indicato il loculo dovesse restare libero, la concessione si intende tacitamente revocata e il Comune ne rientrerà in possesso senza obbligo di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal concessionario a ragione di quanto di seguito indicato.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è da intendersi implicitamente acquisito dal concessionario. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da presentare al servizio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione saranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la procedura di cui al comma precedente.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del fondatore del sepolcro, depositata presso l'ufficio che svolge i servizi cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del vigente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 4) Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario o delle persone di cui al precedente art. 3. Rimangono altresì a carico del concessionario e/o delle persone di cui al precedente art. 3 gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo concesso, per quanto riguarda le opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo, e la muratura esterna di chiusura, nonché per le parti dallo stesso costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Spetta al concessionario di mantenere a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di sua proprietà.

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, in caso di irreperibilità del destinatario, anche per pubblica affissione presso il cimitero dove è stata rilasciata la concessione, anche direttamente sul tumulo stesso, per almeno trenta giorni naturali consecutivi.

Articolo 5) La concessione è soggetta a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. precedente. La revoca è disposta con provvedimento notificato agli interessati, nelle forme previste dal Codice di procedura civile. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di procedura civile, di almeno novanta giorni.

Articolo 6) La finitura esterna: del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e comunque non oltre la "mezzeria" a divisione con le confinanti concessioni. Lo spazio circostante la tumulazione dovrà essere mantenuto libero da qualsiasi ostacolo sporgente di ogni genere e pulito; questo fino alla "mezzeria" a divisione con le confinanti concessioni.

Articolo 7) La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, che le parti dichiarano di ben conoscere, e dalle ordinanze sindacali, nonché da tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate.

Articolo 8) Nel caso di soppressione del Cimitero, verranno da ambo le parti osservate le disposizioni di cui agli artt. 96 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. il Comune si riserva altresì il diritto di assegnare al concessionario un loculo equivalente a quello in oggetto, nel medesimo Cimitero e nelle adiacenze dello stesso, laddove superiori esigenze organizzative lo richiedano.

Articolo 9) Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e quelle comunali, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali.

Articolo 10) Il concessionario dichiara di assoggettarsi al pagamento del diritto di concessione stabilito dal Consiglio Comunale ed a tal uopo dimostra di avere effettuato il versamento della somma di **euro 1.000,00 giusta ricevuta, allegata alla domanda;**

Articolo 11) Il concessionario, per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserve, per sé e per le persone di cui al precedente articolo 3, tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione del loculo;

Articolo 12) Le spese per bolli, diritti, e tutte quelle eventuali che possono occorrere, sono a carico del concessionario;

Articolo 13) Ai fini fiscali si dichiara che le concessioni cimiteriali non sono attività rilevanti ai fini dell'I.V.A., conseguentemente si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5, punto 2, e 45 del T.U. dell'Imposta di Registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Risoluzione del Ministero delle Finanze del 15.03.1990, n. 550606);

Si prende atto che la contraente ho prodotto dichiarazione sostitutiva circa la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai fini dell'attuazione della legge 190/2012, art. 1. Comma 9, lett. E.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, la presente scrittura privata (non autenticata) è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Il presente scritto su carta bollata da euro 16,00 , occupa due pagine e parte della terza.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui una per la parte.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(dott. Antonio Giulino)

Il Concessionario

(Zangari Giuseppe)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse resa ai fini della legge 190/2012 - art. 1 - comma 9, lett. E)

Al Comune di
SIMERI CRICHI
Piazza Martiri 1809

Simeri Crichi

Il sottoscritto/a _____, C.F. _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____, residente in
_____ via/piazza _____ Cap _____

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

- di non avere relazione di parentela o affinità con titolari di posizione organizzativa, segretario comunale e dipendente del comune di Simeri Crichi;

- di avere relazione di parentela o affinità con _____ che occupa presso il comune di Simeri Crichi il ruolo di:

- titolare di posizione organizzativa
- segretario comunale
- Dipendente

Quale legale rappresentante di un ente o di una società, per quanto di mia conoscenza, dichiaro la sussistenza della suddetta dichiarazione anche con riferimento ai soci, agli amministratori ed ai dipendenti del medesimo ente.

Simeri Crichi, lì

Il Dichiarante

L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DPR 445/00, PROCEDERA' A IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Catanzaro

DETERMINAZIONE N. **175 DEL 30 OTTOBRE 2019** AD OGGETTO: Concessione loculo cimiteriale n. **12, Settore III° Blocco "A4", del Cimitero di Crichi Capoluogo** a favore di **Zangari Giuseppe** per la tumulazione della salma di **Foglia Antonietta** e approvazione schema di contratto.

Simeri Crichi, li **30 ottobre 2019**

F.to dott. Antonio Giulino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Simeri Crichi, li **30 ottobre 2019**

F.to dott. Antonio Giulino

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario.

Simeri Crichi li, **30 ottobre 2019**

F.to dott. Antonio Giulino

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Catanzaro
AREA AMMINISTRATIVA

VISTO: E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Simeri Crichi, li **30 ottobre 2019**

Il Responsabile
Dott. Antonio Giulino